

**COMUNE DI COSENZA**

**Rep.n.**

**ATTO DI CESSIONE IN COMODATO DI TRATTO DI RETE DI  
DISTRIBUZIONE DEL GAS DI VIA DELL'ACCOGLINEZA.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno .....del mese  
di..., in Cosenza e nella Casa Comunale,

----- **T R A** -----

**IL COMUNE DI COSENZA**, il cui numero di codice  
fiscale è il seguente: 00347720781, in persona  
dell'Ing. **Salvatore Modesto**, nato a Corigliano  
Calabro il 9/01/1973, C.F. MDSSVT73A09D005J, nella  
qualità di Dirigente pro-tempore del Settore 7 -  
"LL.PP. - Edilizia Scolastica - Infrastrutture -  
Pubblica Illuminazione - Reti Idrica e Fognaria -  
Contratti di quartiere S. Lucia - Centro Storico -  
Programmi CIS Cosenza e Agenda Urbana - PNRR", il  
quale dichiara di agire in nome e per conto del  
Comune che rappresenta, in virtù dell'art. 107,  
comma 3 - lett. c), del testo unico delle leggi  
sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000,  
nel prosieguo del presente atto indicato più  
brevemente anche **COMUNE**;

----- **E** -----

**Società Italgas Reti S.p.A.**, con sede in Torino,  
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro  
delle Imprese di Torino 00489490011, in persona  
dell'ing. **XXXXXX** nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
identificato a mezzo carta di identità nr. \_\_\_\_\_  
rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ in data, che  
interviene nel presente atto nella sua qualità di  
Amministratore Delegato .....

**PREMESSO CHE**

- Italgas Reti è concessionaria del pubblico  
servizio di distribuzione del gas metano nel  
territorio comunale di Cosenza in forza del  
Contratto Rep. n. 2094 del 23/8/1982, per la durata  
di 25 anni, con possibilità di proroga di ulteriori  
5 anni;

- ai sensi dell' art. 14 del d.lgs. 164 del 2000, in  
attuazione della direttiva 98/30/CE, l'affidamento  
del servizio pubblico di distribuzione del gas  
naturale deve avvenire, ad opera degli enti locali  
raggruppati in ambiti territoriali ottimali (ATEM),  
mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto  
dei criteri fissati dal Ministero dello sviluppo  
economico di concerto con il Ministero per i  
rapporti con le regioni e la coesione territoriale,

entro i termini all'uopo stabiliti con DM 12.11.2011

n. 226, più volte prorogati;

- il Comune di Cosenza è stato individuato come stazione appaltante della procedura di gara, in quanto capoluogo di provincia, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 226/2011, riconosciuto comune capofila per ATEM denominato "Cosenza 1 - Ovest";

- in applicazione delle vigenti norme in materia, in data 20/06/2012 è intervenuta la scadenza della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale;

- il Comune, giusta nota del 19/10/2017, richiedeva a Italgas Reti di assumere in gestione il tratto di condotta gas metano in Via dell'Accoglienza - in fase di progettazione e successiva realizzazione - in conformità con le vigenti disposizioni di legge e nelle more dell'espletamento delle relative procedure di gara ad evidenza pubblica;

- la Italgas Reti, con nota protocollo n.17304fin0010 del 31/10/2017, per garantire la distribuzione del gas naturale alla località via Dell'Accoglienza, si impegnava a realizzare quanto dettagliatamente previsto all'Art. 2 del presente atto;

- con successiva Determina Dirigenziale del Comune di Cosenza R.G. n.1319 del 25/05/2018 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di realizzazione di un tratto di condotta gas metano in Via dell'Accoglienza" ed affidati alla ditta "EDILPERRI" s.n.c. con sede in Cosenza alla via Massaua n.3 p.IVA 01623380787 l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

- in data 8/6/2018 è stata certificata dal Direttore dei Lavori geom. Giorgio Guadagnolo, l'ultimazione dei lavori, oltre alla regolare esecuzione certificata il giorno 11/6/2018, relativamente alla rete gas;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato, in comodato d'uso gratuito, il tratto di rete di distribuzione del gas metano in località Via dell'Accoglienza all'ITALGAS spa ed approvato lo schema di contratto.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

le parti convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 - ALLEGATI**

Le su estese premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto costituito dai

seguenti documenti da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati:

- delibera della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione schema di contratto;

- *Planimetria rete* (tratto di condotta gas metano in Via dell'Accoglienza);

- *Consistenza rete di proprietà del Comune* (tratto di condotta gas metano in Via dell'Accoglienza);

- *Verbale di regolare esecuzione "Lavori di realizzazione del tratto di condotta gas metano in Via dell'Accoglienza"*, con allegato Rapporto di verifica, quest'ultimo redatto da Italgas Reti S.p.A.

## **ART. 2 - OGGETTO E OBBLIGHI DELLE PARTI**

Il Comune di Cosenza concede in comodato gratuito a Italgas Reti, che accetta, il tratto di rete di seguito descritto, realizzato a cura e spese del Comune, al fine della sua gestione e fino all'aggiudicazione della gara per l'affidamento nell'ambito del territorio del servizio di distribuzione del gas naturale e quindi della conseguente stipula del contratto di tutta la rete. Tale tratto di rete ha uno sviluppo complessivo di

circa 518,00 metri lineari di condotte stradali, completa di organi di manovra ed opere accessorie, così come individuate nella citata planimetria in atti e descritte nella "Consistenza rete di proprietà del Comune".

Per consentire la distribuzione del gas nell'area di cui sopra, l'Italgas Reti provvederà a propria cura e spese alla realizzazione di brevi tratti di rete, che resteranno di sua proprietà, dagli impianti già esistenti alla nuova rete, affrontando a proprie spese anche le lavorazioni per le sedi stradali interessate.

I lavori di competenza di Italgas Reti, di cui al comma precedente, avranno inizio dopo la sottoscrizione del presente atto e saranno programmati in modo tale da consentire l'inizio della distribuzione del gas naturale nei tempi tecnici minimi necessari.

Italgas Reti dichiara di conoscere lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni oggetto del presente atto e di accettarli in tale stato, così come risulta dal verbale di regolare esecuzione delle opere e dal Rapporto di verifica.

Italgas Reti assume, a propria cura e spese, per

tutti i beni costituenti l'impianto di distribuzione del gas oggetto del presente atto e concessi alla Società stessa in comodato gratuito per tutto il periodo di gestione, l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque degli interventi necessari a garantire il regolare svolgimento del servizio di distribuzione gas naturale ai richiedenti e la connessa piena e totale responsabilità, mantenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi danno che potesse derivare a terzi dalla presenza e dall'uso di detti impianti durante il periodo di gestione.

Il Comune di Cosenza è responsabile, per cause non imputabili all'esercizio della condotta gas, della manutenzione e di eventuali interventi di ripristino e/o di risistemazione dei tratti di strada lungo i quali è stata canalizzata la rete di distribuzione gas, oggetto del presente atto, mantenendone sollevata ed indenne la Italgas Reti da ogni e qualsiasi danno che potesse derivare a terzi. Per gli eventuali successivi interventi effettuati da Italgas Reti sui medesimi tratti di strada, lungo i quali è stata canalizzata la rete di distribuzione

del gas, Italgas Reti provvederà al perfetto ripristino a regola d'arte della sede stradale interessata dall'intervento, secondo quanto previsto dalle clausole convenzionali.

### **ART. 3 - REGOLAMENTAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI**

La distribuzione del gas nelle nuove zone di cui sopra si intende regolamentata secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Pertanto, il presente contratto di comodato ha una durata pari alla durata della concessione del servizio in regime di proroga e fino al completamento delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 23.05.2000 nr. 164.

Al termine della concessione Italgas Reti riconsegnerà al Comune i beni ricevuti in comodato con il presente atto ed ancora esistenti, mentre tutti i beni realizzati a cura e spese di Italgas Reti saranno trasferiti in proprietà al Comune a titolo gratuito, ovvero al gestore subentrante a fronte del pagamento a Italgas Reti stessa di un corrispettivo determinato secondo il criterio di stima industriale, così come previsto dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, in ogni caso nel rispetto

della normativa vigente in materia di nuovi affidamenti di concessione.

#### **ART. 4 - DISPOSIZIONI FINALI -**

##### **Condizioni generali**

Tutte le pattuizioni contenute nel Contratto di concessione Rep. n 2094 del 23/8/1982 rimangono vigenti, tranne quelle espressamente modificate dal presente atto o che siano in contrasto con lo stesso o con le norme di legge vigenti in materia.

Resta inteso che per effetto del Decreto Legislativo 23/5/2000 n.164, il rapporto di concessione attualmente in essere continuerà a far capo ad Italgas Reti S.p.A. per la sola attività di distribuzione del gas.

##### **Certificazione antimafia**

Le parti danno atto che ai sensi dell'art.83 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs 159/2011 non è richiesta per i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro.

#### **ART. 5 - REGISTRAZIONE ATTO, SPESE CONTRATTUALI, FORO COMPETENTE E RINVIO.**

##### **Registrazione dell'atto**

Il presente atto non ha contenuto patrimoniale e

pertanto richiede, ai fini della registrazione, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

**Spese contrattuali**

Tutte le spese necessarie della stipula del presente atto, ivi comprese quelle relative alla sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono a totale carico di Italgas Reti. Ai soli fini del calcolo dei diritti di segreteria le parti attribuiscono convenzionalmente al presente contratto il valore di € 30.000,00.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto dei documenti indicati nel precedente art. 1 da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alla normativa dettata dagli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cosenza, XX XXXX 2024

**Per il Comune di Cosenza:**

Il Dirigente Settore 7 -

**Per ITALGAS Reti S.p.A.:**

Dott.

CITTÀ DI COSENZA

**Repertorio nr. 1528/2024**

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritta d.ssa Virginia Milano, Segretario Generale del Comune di Cosenza che, senza l'assistenza di testimoni, per espressa e concorde rinunzia fattane con il mio consenso, i Signori: **1) ing. Salvatore Modesto**, nato a Corigliano Calabro il 9/01/1973, C.F. MDSSVT73A09D005J, nella qualità di Dirigente pro-tempore del Settore 7 – “LL.PP. – Edilizia Scolastica – Infrastrutture – Pubblica Illuminazione – Reti Idrica e Fognaria – Contratti di quartiere S. Lucia – Centro Storico - Programmi CIS Cosenza e Agenda Urbana – PNRR”, domiciliato per la carica nella Casa comunale di Cosenza, personalmente conosciuto; **2) XXXXX**, nato a XXXXX il XXXXX, ivi residente XXXXX, codice fiscale: XXXXX, identificato a mezzo carta d'identità n. XXXXXX rilasciata dal Comune di XXXXX in data XXXXX, hanno apposto in mia presenza le superiori loro firme autentiche in calce al su esteso contratto e a margine di ciascun foglio intermedio.

Cosenza, XX XXXXXX 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Virginia Milano